

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISTONE, ANNUNZIATA, BONITO, BUEMI, CARBONI, CENTO,
FANFANI, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER,
LUCIDI, MANCINI, MANTINI, PAPINI, RUTA, SGOBIO**

Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale,
in materia di nuova richiesta di remissione del processo

Presentata il 28 agosto 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La maggioranza di Governo, proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico, finanziario, politico, criminale.

Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal cosiddetto « progetto Cirami » approvato dal Senato della Repubblica il 1° agosto 2002, il quale reintroduce un istituto tipico del codice Rocco, il « legittimo sospetto », cancellando il positivo sforzo di tipizzazione di questo ambiguo

concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura penale.

Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di remissione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e permette la presentazione successiva di istanze di remissione, *ad libitum*, che avrebbero l'unico scopo di impedire la celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di difesa.

Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le distorsioni del processo che conseguirebbero a questo intervento legislativo.

Ma la distorsione inquina profondamente anche la professione del difensore, giacché misure di questo tipo tendono a far prevalere la difesa « dal » processo rispetto alla difesa « nel » processo. La difesa tecnica e professionale è costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica, diretta non già ad accertare la non responsabilità dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in radice.

È evidente che a fronte di questo tipo di possibilità, l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del processo.

Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo ambiguo dell'avvocato-politico, l'avvocato che gioca sul terreno politico i propri interessi professionali e sul terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. È questo un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello Stato di diritto.

Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa idea di giustizia e di

rafforzare la portata dei principi costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, i deputati dell'Ulivo hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in materia di remissione che hanno lo scopo di affrontare le questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal progetto Cirami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli a questi fondamentali principi occorre rendere ancora più forti nel codice le regole che quei principi estrinsecano e difendono: questo è lo scopo delle proposte.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone una modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare. L'articolo in esame disciplina la riproposizione della richiesta di rimesione, con la prescrizione che essa è possibile soltanto in presenza di elementi nuovi sui quali fondarla.

Con la presente proposta di legge si integra il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale introducendo accanto agli « elementi nuovi » anche ulteriori elementi i quali, pur non possedendo i caratteri della novità, sono venuti a conoscenza della parte interessata soltanto successivamente e comunque dopo la precedente richiesta.

Appare questa una integrazione che risponde ad esigenze di ragionevolezza ed equità sistematica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi ovvero su elementi dei quali la parte sia venuta a conoscenza solo dopo la proposizione della precedente richiesta. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta ».

€ 0,26



14PDL0031570